

OPERE IDRAULICHE DI 3^a CATEGORIA

PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI MILANO

D.G.R. XII-1013/2023

MI-E-811 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVO E DEVIATORE REDEFOSI TRA SAN DONATO M.SE E LA CONFLUENZA CON LA ROGGIA VETTABIA (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)



ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettisti:

Ing. Andrea Graziotto



F.T. Geom. Mauro Marcone



Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ing. Sabrina Canali



PERIZIA MI-E-811

DATA:

16/12/2024

VISTO APPROVAZIONE:

Via Taramelli, 12 – 20124 Milano

Codice Fiscale 92116650349

REP n. _____

MI-E-811 – DGR 1013/2023 “Opere di manutenzione straordinaria del Cavo e Deviatore Redefossi tra San Donato M.se e la confluenza con la roggia Vettabbia (Città Metropolitana di Milano)”.

CUP: B48H23001050002

CIG:

Contratto d'appalto

Importo totale dei lavori in appalto:€ 148.626,26

Costo della manodopera.....€ 43.135,74

Oneri relativi alla sicurezza:€ 5.000,00

IMPORTO A BASE DI GARA:€ 196.762,00

PREMESSO CHE

- il progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto è stato validato con Verbale del Responsabile del Procedimento in data _____;
- il progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto è stato approvato con Determinazione del Dirigente Coordinatore dell'Area Lombarda Dott. Ing. Marco La Veglia, n. del, esecutiva a norma di Legge;
- che con determinazione del Dirigente Coordinatore dell'Area Lombarda Dott. Ing. Marco La Veglia n. del, è stato disposto di

appaltare i lavori tramite “*procedura negoziata senza bando di gara*”,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi
dell’art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.sm.ii.

- che con determinazione del Dirigente Coordinatore dell’Area Lombarda
Dott. Ing. Marco La Veglia n. del, esecutiva a norma di
Legge, sono stati approvati i verbali di gara e conseguentemente l’appalto
dei lavori in oggetto è stato affidato all’Impresa, per l’importo netto dei
lavori pari ad € _____ oltre € 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso; i costi della manodopera assommano a € 43.135,74 e
gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a € _____.

- l’impresa _____, ha preso conoscenza dello stato dei luoghi
ove verranno eseguiti i lavori nonché delle condizioni particolari e generali
del contratto, avendo compiuto il sopralluogo in data _____,
verificando:

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo
le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell’approvazione del progetto;

c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al
terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l’esecuzione dei lavori;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SOTTOINDICATE STIPULANO IL

PRESENTE CONTRATTO DI APPALTO:

Articolo 1 - Parti del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto viene stipulato tra:

Agenzia Interregionale per il Fiume Po (C.F: 92116650349), nella persona del Dirigente Coordinatore dell'Area Lombarda Dott. Ing. Marco La Veglia, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in forza dei poteri che gli derivano dallo Statuto dell'Agenzia in nome, e per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce e

Appaltatore _____, con sede in _____ nella persona del legale rappresentante _____.

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'appaltatore dichiara di designare

a) il sig. _____, nato a _____, residente a _____, C.F. _____ quale rappresentante dell'appaltatore nei rapporti con l'Amministrazione appaltante;

b) il sig. _____ quale tecnico incaricato di assumere la Direzione del cantiere.

3. È facoltà dell'appaltatore sostituire le persone indicate al comma precedente, e tale sostituzione sarà efficace nei rapporti con l'Amministrazione solo dopo che sia stata ad essa comunicata con garanzia di ricevuta.

4. Ai fini del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in _____.

5. Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di tale

domicilio.

6. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Amministrazione appaltante dichiara di designare:

- a) _____ quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile dei Lavori (RdL);
- b) _____, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
- c) _____ quale Direttore dei Lavori (DL);
- d) _____ quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

7. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente **scambiate a mezzo** fax ed e-mail ai rispettivi indirizzi, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione degli interventi compresi nel progetto esecutivo denominato *MI-E-811 – DGR 1013/2023 “Opere di manutenzione straordinaria del Cavo e Deviatore Redefossi tra San Donato M.se e la confluenza con la roggia Vettabbia (Città Metropolitana di Milano)”*.

2. L'appalto è **a corpo** e si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e quant'altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nei piani di sicurezza (PSC e POS), nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

3. L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo le regole dell'arte nonché in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di

gara che, anche se non materialmente allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, ammonta a

€ _____ (_____ / ____)

così determinato:

€ _____ (_____ / ____)

importo dei lavori al netto del ribasso di _____ %;

€ 43.135,74 (quarantatremilacentotrentacinque/74)

costo per la manodopera non soggetto a ribasso.

€ 5.000,00 (cinquemila/00)

importo per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.

2. I prezzi unitari delle singole lavorazioni nonché le quantità indicate nell'offerta a prezzi unitari presentata in sede di gara si intendono fissi ed invariabili.

3. Non sono ammesse revisioni dei prezzi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e non verranno riconosciuti ulteriori compensi oltre ai prezzi contrattuali, quale che sia la causa di tale richiesta.

Articolo 4 - Consegna dei lavori

1. La Direzione Lavori procede alla consegna dei lavori in unica soluzione, mediante redazione del Verbale di Consegna, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

2. La Direzione Lavori procede alla consegna dei lavori dopo aver accertato che non sussistano impedimenti all'immediata esecuzione dei lavori.

3. All'atto della consegna dei lavori l'appaltatore consegna al Direttore dei Lavori:

- a) il programma di esecuzione delle lavorazioni;
- b) la polizza assicurativa;
- c) il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- d) copia delle denunce di inizio lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi, antinfortunistici e alla Cassa edile;
- e) la dichiarazione relativa a quali sono i contratti collettivi di lavoro applicati ai lavoratori impiegati nel cantiere;
- f) una dichiarazione di accettazione del PSC e di quanto in esso contenuto.

Articolo 5 - Termini per l'esecuzione dei lavori - penali

1. Il termine per dare compiutamente eseguito a regola d'arte l'intero appalto è fissato in **100 giorni naturali e consecutivi**.

2. Nel caso in cui tale durata di tempo venga posta a base di gara, il termine contrattuale vincolante è determinato applicando la riduzione offerta dall'appaltatore in sede di gara. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dovrà essere automaticamente adeguato di conseguenza sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori.

3. I termini indicati nel comma precedente sono comprensivi delle eventuali giornate nelle quali non può essere regolarmente svolta l'attività lavorativa a causa di avversità atmosferiche, ferie o altre cause non imputabili al committente. Il termine decorre dalla data indicata nel Verbale di Consegna.

4. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione dei cantieri e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al loro funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dal CSE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle lavorazioni, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti nei documenti contrattuali;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari e/o altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze di carattere sindacale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) gli eventuali provvedimenti disposti dagli organi di vigilanza e/o dall'Autorità giudiziaria.

5. Il mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. L'importo massimo della penale, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, resta fissato nel 10% dell'importo contrattuale.

6. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente, si applica

anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori in occasione della consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

7. La penale di cui al comma 5 è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b). La penale di cui al comma 5 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati nonché nel caso di cui al comma 6, lettera c).

8. Le penali di cui ai commi precedenti vengono trattenute sulla prima liquidazione successiva.

9. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato i ritardi nell'andamento dei lavori e che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell'Autorità.

10. L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione.

Articolo 6 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. La Direzione Lavori e/o il Coordinatore della Sicurezza possono sospendere i lavori, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, ogni qualvolta circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Non possono essere considerate giusta causa di sospensione

dei lavori i ritardi imputabili ad altre imprese esecutrici o fornitrici di materiali se tali ritardi non siano stati tempestivamente segnalati per iscritto alla Direzione Lavori.

2. I verbali di sospensione dei lavori sono comunicati al RUP il quale, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale, può manifestare il proprio dissenso. La sospensione decorre dalla data del relativo verbale anche in caso di silenzio-assenso del RUP.

3. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere, delle attrezzature e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da minimizzare l'impatto nei confronti della viabilità nelle aree, pubbliche e private, interessate dai lavori. Inoltre, dovrà coordinarsi con eventuali altri cantieri presenti; oneri e costi diretti e indiretti sono compensati nell'offerta presentata dall'Appaltatore, che non avrà diritto, pertanto, a indennità o compensi aggiuntivi.

Sono a completo carico dell'Appaltatore, e già considerati nei prezzi contrattuali, tutti i seguenti oneri:

- 1 L'allestimento del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione, di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità degli accessi e delle comunicazioni, nonché degli scoli delle acque e di ogni altra canalizzazione esistente.

- | | |
|---|---|
| 2 | Le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere. |
| 3 | Le spese per il passaggio sui terreni di proprietà privata eventualmente necessario, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per frutti pendenti e/o abbattimento di piante, per depositi temporanei o estrazioni di materiali. |
| 4 | L'installazione delle attrezzature e impianti necessari e atti, in rapporto all'entità delle opere, ad assicurare la migliore esecuzione, il normale e ininterrotto svolgimento dei lavori. |
| 5 | I tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle verifiche, alla contabilità dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di esproprio, comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari. La consegna all'Ufficio di Direzione Lavori, prima dell'esecuzione delle opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia su supporto trasparente che su supporto magnetico sotto forma di files in formato DWG di Autocad - release 10 o successive - ed in doppia copia eliografica. Tutti i rilievi saranno riferiti a capisaldi dei rilievi AIPo ove esistenti, o IGM, concordati con l'Ufficio di Direzione Lavori e debitamente monografati. |
| 6 | L'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugatori, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti |

all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

7 La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.

8 La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti o modificati a causa dell'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie.

9 La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa che avute in consegna dall'Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante limitatamente alle opere consegnate.

10 Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli imminenti.

11 L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la vita, l'incolumità e l'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo a quelle contenute

nel Decreto legislativo n.81 del 2008 e sue modificazioni, le quali saranno anche applicabili per eventuali lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità.

12 La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di tutte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Ove da essa richiesta i locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Impresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

13 La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti topografici e di quelli informatici, completi di software, per l'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per quant'altro.

14 La riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilità ed alla rappresentazione delle opere in esecuzione.

15 L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal capitolato.

16 Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il

funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

17 Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

18 L'esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni occorrenza per le verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti e delle opere oggetto di appalto.

19 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, in idonei locali o negli uffici direttivi.

20 Ogni prova che l'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce, autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.

21 L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati (esclusi i costi di laboratorio), di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano

ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante.

22 Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi.

23 Il ricevimento, a richiesta dell'Amministrazione, di materiali e forniture non comprese nell'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

24 Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito o in opera con le opportune cautele atte a evitare danni o infortuni.

25 Nel caso il materiale derivato delle operazioni di taglio della vegetazione avesse valore commerciale, l'appaltatore è tenuto alla sua acquisizione previo il pagamento del canone erariale stabilito dagli uffici competenti.

26 Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori.

27 La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori scorporati da altri compiuti.

28 La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le opere provvisorie.

29 Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti alla Tutela dell'Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati a parte.

30 La fornitura di fotografie e relativi negativi delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori La fornitura di

notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, da far pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 25,00. Le notizie da fornire sono le seguenti:

- numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;
- genere di lavori eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.

31 La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o altre concordate con l'Ufficio di Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili la denominazione dell'Ente finanziatore, quella dell'Ente Appaltante, la località di esecuzione dei lavori, l'oggetto e l'importo degli stessi nonché la denominazione dell'Ente preposto alla Direzione Lavori, inoltre in applicazione ai contenuti del D.L.vo 81/2008 e smi, su detto cartello dovrà essere indicato, ove previsto il nominativo del Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all'Impresa una penale di € 300,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 300,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del cartello

manca nte o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

32 La completa responsabilità per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e penale. Sono a carico dell'Impresa anche tutti i ripristini necessari in caso di danni.

33 La manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato.

34 La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere.

35 Tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non siano per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'Impresa il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

36 L'Impresa è tenuta all'osservanza ed all'adempimento delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., nonché dal D.P.R. 207/2010 e altre norme in materia, mediante l'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature per la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori nei seguenti specifici temi:

- la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro;
- la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione durante il lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica;

- l'informazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle norme essenziali di prevenzione;
- l'inquinamento industriale, acustico ed atmosferico;
- la responsabilità nei confronti di terzi.

37 Tutti gli oneri conseguenti l'integrale applicazione della vigente normativa sulla "sicurezza dei cantieri" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'Impresa, in qualità di "datore di lavoro" deve pertanto osservare le "misure generali di tutela" di D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'Impresa è tenuta ad attuare quanto contenuto nei piani di sicurezza e può presentare, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'Amministrazione appaltante

È a carico dell'Amministrazione appaltante ogni adempimento finalizzato a conseguire, mediante cessione volontaria o procedimento espropriativo, la proprietà o la servitù di passaggio nei terreni di proprietà di terzi interessati dagli interventi oggetto del presente contratto. In sede di consegna dei lavori, la Direzione Lavori fornirà all'appaltatore le informazioni specifiche relative sia alle aree oggetto di espropriazione e/o servitù di passaggio sia agli eventuali contratti preliminari e/o definitivi già stipulati.

Articolo 9 - Ordine dei lavori

1. I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'ordine stabilito nel programma dei lavori presentato dall'appaltatore in sede di consegna dei lavori che dovrà

comunque essere coerente con quanto previsto dal cronoprogramma lavori.

Tale programma dei lavori verrà dettagliato con cadenza mensile con un programma operativo redatto con il sistema PERT o lineare, un elenco dei mezzi e delle attrezzature che utilizzerà in ciascun cantiere e del personale impiegato con le relative qualifiche.

2. Il programma dei lavori potrà essere modificato di comune accordo tra la Direzione Lavori e l'appaltatore. Ogni modifica del programma dei lavori comporta il riesame e l'eventuale aggiornamento del PSC e/o del POS e deve essere formalizzato e registrato nel giornale dei lavori con la Direzione dei Lavori (DL) e con il Coordinatore della sicurezza (CSE).

3. La DL ed il CSE possono ordinare le modificazioni ai programmi dei lavori e al POS finalizzate a garantire il rispetto dei patti contrattuali e delle norme di sicurezza.

4. I materiali da impiegare dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero è in grado di fornire con materiali della migliore qualità secondo i più aggiornati criteri costruttivi ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica, tenuto anche conto della facilità di manutenzione.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di chiedere la consegna di una campionatura completa, con le relative schede tecniche, dei componenti, materiali e accessori necessari all'esecuzione dei lavori prima che questi vengano installati. Tale campionatura può essere conservata dalla Direzione lavori, in contenitore appositamente sigillato, fino al collaudo.

5. Il Direttore Lavori ha la facoltà di fare eseguire prima della posa in opera dei materiali e delle apparecchiature, presso laboratori specializzati e/o la casa costruttrice, le necessarie prove per assicurarsi che questi siano della

migliore qualità ed abbiano i requisiti voluti per l'impiego. L'appaltatore dovrà reintegrare i campioni che in conseguenza dell'effettuazione delle prove andassero distrutti.

6. La Direzione lavori avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti ai campioni o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati.

7. La Direzione lavori ha il diritto di richiedere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore negligente, incapace, indisciplinato o che comunque disattenda agli ordini emanati.

Articolo 10 - Variazioni al progetto e al corrispettivo, modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

1. L'appaltatore non può apportare alcuna variazione all'esecuzione dei lavori che non sia stata preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori. L'esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla approvazione del CSE, previo aggiornamento del programma di esecuzione delle lavorazioni, del POS e, ove necessario, del PSC.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di varianti migliorative al progetto.

3. Qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero essere pubblicate nuove regole tecniche applicabili alle opere in corso di esecuzione, si procederà al loro recepimento dando corso, se necessario alla redazione del verbale dei nuovi prezzi.

4. Qualora ricorrano le condizioni per disporre varianti, la determinazione del maggior compenso riconosciuto all'appaltatore è effettuata prendendo come

base i prezzi unitari offerti in sede di gara. Per i prezzi mancanti si procede alla loro determinazione, mediante regolare analisi dei nuovi prezzi valutati sulla base dei prezzi elementari di contratto affini alle nuove lavorazioni e, in mancanza, assumendo come base di riferimento i prezziari utilizzati per la redazione del Progetto e applicando lo sconto medio offerto.

5. Le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono regolate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi.

Articolo 11 - Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori verranno contabilizzati mediante l'emissione dei SAL da parte del DL ogni qualvolta l'importo dei lavori raggiunga un importo superiore al 25% (venticinque per cento) dell'importo contrattuale, al netto della ritenuta dello 0.5%. In ogni SAL verranno contabilizzate le lavorazioni relative alle parti di cui si compone l'appalto, al netto del ribasso d'asta ed integrati con le incidenze percentuali desumibili dall'offerta in sede di gara.

2. Ai fini dell'emissione dei SAL, i materiali giacenti nei cantieri e non montati non verranno contabilizzati. Le lavorazioni eseguite in eccesso, per quantità e qualità rispetto a quanto necessario, non verranno contabilizzate.

3. Gli oneri della sicurezza verranno riconosciuti in ciascun SAL, sentito il CSE, in base all'effettiva realizzazione di quanto previsto nel computo allegato al PSC.

4. I lavori verranno contabilizzati a misura. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di compiere misurazioni sulle effettive quantità di lavorazioni eseguite, al solo fine di determinare se l'appaltatore abbia o meno raggiunto il valore per l'emissione del SAL. Le quantità misurate, ancorché moltiplicate per i prezzi unitari offerti in sede di gara, non costituiscono né la contabilità dei lavori né

vincolo contrattuale.

Articolo 12 - Pagamenti in acconto

1. All'appaltatore è riconosciuta l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale complessivo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. Sono allegati a ciascun Stato di Avanzamento dei Lavori necessari ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP:

- il DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici;

- l'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;
- le fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori fino alla data di emissione del SAL, con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m.;
- la documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;
- un adeguato numero di fotografie, recanti data e ora di scatto, dimostrative delle principali lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL, suddivise per ciascun intervento.

In ciascun SAL verrà contabilizzata anche la quota-parte degli oneri della sicurezza.

3. Le rate di acconto verranno pagate all'appaltatore entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento delle relative fatture. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti gli interessi nella misura definita dal D.Lgs. 9/10/2002, n.231, mediante accredito sul pagamento immediatamente successivo.

4. Sui pagamenti in acconto è operata una ritenuta pari allo 0,50% dell'importo a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tali ritenute verranno liquidate in sede di conto finale.

5. I pagamenti verranno eseguiti esclusivamente mediante bonifico sul conto

corrente indicato dall'Appaltatore.

6. All'appaltatore è consentito di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dalla legge 21/2/1991, n.52 e s.m.i. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n.136.

Articolo 13 - Ultimazione dei lavori

1. L'Appaltatore comunica mediante fax o PEC alla Direzione Lavori, e per conoscenza al RUP, la conclusione dei lavori.

2. I lavori non si considereranno conclusi fintanto che:

- a) i materiali derivanti da scavi e/o demolizioni siano presenti in cantiere e/o
- b) l'allestimento dei cantieri non sia stato completamente rimosso.

3. Entro 15 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni di cui ai commi precedenti e, previo accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà, per ciascun intervento, il relativo certificato di ultimazione dei lavori.

4. Il conto finale verrà redatto dal Direttore dei lavori entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Articolo 14 - Pagamento del saldo finale

1. La liquidazione del saldo finale avverrà dopo che le lavorazioni di tutti gli interventi saranno ultimate ed è subordinata all'acquisizione:

- dell'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;
- delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori e ai cottimisti con la prova del

pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s.m.i.;

- della documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;
- del DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici.

2. In mancanza delle condizioni di cui al comma precedente, l'appaltatore rimane comunque obbligato nei confronti dell'Amministrazione appaltante e gli eventuali danni subiti dalla medesima verranno compensati in sede di liquidazione finale.

3. La rata di saldo verrà pagata all'appaltatore entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle relative fatture. In caso di ritardato pagamento verranno riconosciuti gli interessi nella misura definita dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, mediante accredito sul pagamento.

4. All'appaltatore è consentito cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dalla legge 21/2/1991, n.52 e s.m.i. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n.136.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi di cui all'articolo 117, comma 9 del Codice dei contratti.

Articolo 15 – Garanzia definitiva e coperture assicurative

1. L'appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ha costituito la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi mediante polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____, in data _____, emessa in forma digitale a _____ il _____.

2. Qualora durante il corso dei lavori la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, l'appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura mediante compensazione con i crediti dell'appaltatore per i lavori eseguiti. Se durante l'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie varianti in aumento la garanzia verrà aumentata in misura proporzionale al valore delle varianti in aumento. In caso di varianti in diminuzione non si darà corso ad alcun adeguamento in diminuzione della cauzione definitiva.

3. L'appaltatore in data _____ ha stipulato con _____ la polizza assicurativa n. _____, ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione appaltante, per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori che copra i danni:

a) subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti;

b) subiti da terzi, incluso il personale della stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dell'organo di collaudo autorizzati ad accedere al cantiere per ragioni di servizio.

4. Il capitale assicurato della polizza di cui al comma 3 deve essere complessivamente almeno pari all'importo contrattuale, senza scoperto né franchigie, e almeno pari a:

• € _____ per i danni di cui alla lettera a) del comma 3;

• € _____ per demolizioni e sgomberi;

• € _____ per i danni di cui alla lettera b) del comma 3.

5. La garanzia di cui al comma 3 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque dopo 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6. L'appaltatore è tenuto a consegnare all'Amministrazione la quietanza di pagamento della polizza qualora il premio sia regolato a scadenza annuale o infra-annuale.

Articolo 16 - Risoluzione anticipata del contratto

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta con preavviso di trenta giorni, nell'eventualità di:

a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento di gara o al fine di stipulare il presente contratto;

b) reati accertati e/o di revoca dell'attestato di qualificazione, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;

c) irregolare o illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;

d) mancata costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative;

e) frode nell'esecuzione dei lavori, inclusa la fornitura di materiali non rispondenti alle specifiche tecniche di contratto;

f) inadempimento alle disposizioni del DL e del CSE;

g) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro;

h) ritardo dell'appaltatore che abbia comportato l'applicazione di penali per un importo superiore al 6% dell'importo contrattuale;

i) violazione del divieto di cessione del contratto.

2. Il contratto è automaticamente risolto nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato dei danni subiti dall'Amministrazione a causa dello scioglimento del contratto.

4. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere l'Amministrazione o persone da questa incaricate. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere l'Amministrazione nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 17 - Personale

1. L'appaltatore impiega, per lo svolgimento dei lavori, personale in numero e con qualifica adeguata e tale da garantire comunque il regolare svolgimento dei lavori.

2. L'appaltatore comunica al RUP, al DL e al CSE l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze sanitarie ed antincendio.

3. L'appaltatore, relativamente al personale presente nel cantiere:

a) è tenuto ad applicare nei confronti del personale impiegato, inclusi gli

eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nella provincia di Milano in cui si eseguono i lavori;

b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi con le modalità previste dalla L.13/8/2010, n.136 e s.m.i.;

c) provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n.68;

d) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori da parte del personale impiegato;

e) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Amministrazione;

f) controlla che tutti lavoratori presenti in cantiere siano identificabili secondo quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

5. L'Amministrazione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore e il personale impiegato nel cantiere.

Articolo 18 - Subappalto e subcontratti

1. Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Ciascun subappaltatore potrà entrare nel cantiere solo dopo l'eventuale acquisizione della documentazione antimafia, l'adozione del provvedimento di autorizzazione e l'accettazione del POS del subappaltatore da parte del CSE.

3. In mancanza delle condizioni indicate nel comma precedente, il

subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima l'Amministrazione appaltante a risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 L. 646/1982 e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.

4. La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese autorizzate ad entrare in cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente. La presenza in cantiere di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. n. 276/2003 non è considerata sintomatica di un subappalto non autorizzato solo se l'appaltatore ha preventivamente trasmesso all'Amministrazione appaltante l'accordo di distacco firmato anche dall'impresa distaccante con l'indicazione del nome, cognome e codice fiscale dei lavoratori distaccati e della durata del distacco.

5. Il DL vigila sulla presenza di personale non autorizzato in cantiere e provvede ad informare tempestivamente il RUP per le comunicazioni alle Autorità competenti e per gli eventuali provvedimenti a carico dell'appaltatore.

6. I pagamenti ai subappaltatori sono regolati dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

7. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione, per tutti i sub-contratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, al fine di consentire di verificare che nei suddetti subcontratti sia inserita la clausola di cui all'articolo 3, comma 9 L.13/8/2010, n.136 e s.m.i.

8. L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante

di quanto eseguito dai subappaltatori e dai subcontraenti e solleva la medesima da qualunque pretesa di questi.

Articolo 19 - Prescrizioni minime di sicurezza - Rapporti con il CSE

1. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro e/o dalle vigenti disposizioni legislative e/o dal PSC e/o dal POS.

2. L'esecuzione dei lavori non prevede interferenze lavorative in luoghi di lavoro del committente; a causa di ciò non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Qualora, per cause sopravvenute, dovesse crearsi una situazione di interferenza lavorativa in luoghi di lavoro del committente, quest'ultimo e l'appaltatore collaboreranno, per quanto di rispettiva competenza, per dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, senza per questo poter pretendere alcun compenso aggiuntivo e/o rimborso spese.

3. L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo il POS opportunamente aggiornato ogniqualvolta la successione temporale delle lavorazioni venga modificata rispetto al cronoprogramma contrattuale e/o al programma esecutivo dei lavori formulato dall'appaltatore.

4. Solo dopo che il CSE avrà esplicitamente accettato il POS (redatto secondo quanto stabilito dall'allegato XV, punto 3 del D.Lgs 81/2008) e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il PSC, l'appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte. Il CSE si esprime entro 5 giorni; decorso tale termine ogni richiesta o proposta si intende respinta.

5. La mancata consegna del POS comporta la segnalazione dei fatti

all'Organo di vigilanza ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159, comma 1, del medesimo D.Lgs.

6. In caso di mancata approvazione del POS da parte del CSE, l'appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il POS non sia stato accettato dal CSE.

Articolo 20 - Presa in consegna anticipata

1. Dopo che il Direttore dei Lavori avrà emesso il certificato di ultimazione dei lavori e dopo che il collaudatore avrà compiuto tutte le verifiche e prove ritenute necessarie ai fini della collaudabilità dell'opera, l'Amministrazione potrà prendere in consegna le opere eseguite e metterle in esercizio.

2. La presa in consegna ha validità dal giorno in cui viene sottoscritto, in contraddittorio con l'appaltatore, il relativo verbale.

3. Dalla data del verbale di cui al comma precedente, l'Amministrazione è responsabile per danneggiamenti alle opere riconducibili a difetto di utilizzazione o cause di forza maggiore; l'appaltatore resta responsabile dei vizi e difetti di costruzione, ancorché non evidenziati nelle visite di collaudo che hanno preceduto la presa in consegna anticipata.

Articolo 21 –Collaudo

1. Il collaudo verrà compiuto secondo le modalità di cui all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 D.Lgs. n. 36/2023 e smi.

2. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, ancorché le difformità e i vizi non siano stati denunciati al momento della emissione del certificato di regolare

esecuzione.

3. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera relativi a vizi riconducibili ad un difetto di costruzione ancorché manifestatosi successivamente alla presa in consegna.

Articolo 22 - Obblighi di tracciabilità

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. 13/8/2010, n.136 e s.m.i.

2. Ai fini dell'adempimento alle disposizioni degli articoli 3 e 6 L. 13/8/2010, n.136 e s.m.i. l'appaltatore dichiara di utilizzare nel presente contratto i seguenti conti dedicati:

_____, conto corrente n. _____ IBAN _____; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale
------	---------	----------------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

Banca _____, agenzia _____ via _____ città, conto corrente n. _____ IBAN _____; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale
------	---------	----------------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

3. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni indicate nel comma precedente.

4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il CUP è

e il CIG è _____.

Articolo 23 - Controversie

1. Qualora si renda necessario attivare la procedura dell'accordo bonario, a seguito dell'iscrizione di riserve nei documenti contabili, l'amministrazione procederà ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 36/2023 e valuterà l'opportunità di costituire una apposita commissione.

2. È previsto l'istituto di cui agli art.5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica) e art. 6 (Collegio consultivo tecnico) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è quello di _____.

Articolo 24 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto:

- l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
- la dichiarazione di conformità al rispetto degli standard sociali;
- gli elaborati grafici e descrittivi posti a base di gara;
- il capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19.04.2000 n. 145 limitatamente alle norme non abrogate;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il piano operativo (POS);
- il programma di esecuzione delle lavorazioni
- il presente Schema di contratto
- la cauzione definitiva;
- la polizza assicurativa;

- il computo metrico estimativo allegato al progetto;
- il cronoprogramma.

ancorché non siano materialmente allegati al presente documento.

La succitata documentazione, sottoscritta in originale dall'appaltatore contraente resta depositata presso la sede dell'amministrazione e non viene allegata al presente atto del quale tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale con espressa dichiarazione dell'appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 25 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, le tasse e le imposte, ad esclusione dell'IVA, sono a carico dell'appaltatore e, qualora anticipate dall'amministrazione, verranno compensate con il primo pagamento successivo.

Articolo 26 - Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto:

- a) delle finalità del contratto;
- b) dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento;
- c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

2. In caso di norme del capitolato speciale e/o degli elaborati progettuali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni

legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali in particolare al D.Lgs. n. 36/2023 e smi, il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e smi e, per le parti applicabili e in vigore al momento dell'appalto, il D.P.R. n. 207/2010, il D.M. 19/4/2000, n. 145, nonché ogni prescrizione che sia imposta dalle Autorità preposte.

Agenzia Interregionale per il Fiume Po

.....

Appaltatore

.....

Ai sensi dell'art.1341 C.C., l'appaltatore approva espressamente le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, comma 2, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Milano, _____

Agenzia Interregionale per il Fiume Po

.....

Appaltatore

.....